



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1688/12
depositato il 08/11/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° CRON.33687.T TOSAP 2009
contro: EMMEGI SRL TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1688/12

UDIENZA DEL

12/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1904

PRONUNCIATA IL:

12 FEB. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 AGO. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
dr. Giuseppe Perillo

R. G. 1688/12

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [redacted], società cooperativa a r.l., adiva questa C.T.P. ed impugnava l'avviso di accertamento notificato il 29.6.12, emesso dalla concessionaria [redacted] s.r.l., per conto del comune di Taranto, avente ad oggetto recupero di tosap 2009. La ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso, per insussistenza dei presupposti di imposta, difetto di motivazione, carenza di potere impositivo. Lamentava, comunque, la mancata applicazione di riduzioni tariffarie.

Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.

L'eccezione di carenza di potere di riscossione in capo alla [redacted] è infondata, perché, in ogni caso, si tratterebbe di un'attività non usurpativa, ma espressamente autorizzata e ratificata. Infine, quand'anche così non fosse stato, essa sarebbe ugualmente valida ed efficace, perché di fatto vantaggiosa per l'ente pubblico impositore, come avviene per l'attività posta in essere, in ambito amministrativo, dal cd. funzionario di fatto.

Il rapporto intercorrente tra la società ricorrente ed il comune di Taranto, sulla base del disciplinare allegato, è indubbiamente di natura contrattuale e non concessoria ed ha ad oggetto la gestione di un servizio pubblico (manutenzione area attrezzata a verde pubblico), che, diversamente, sarebbe stato a carico dello stesso comune.

Tuttavia, il disciplinare non include espressamente ed automaticamente la facoltà di installare di impianti e/o manufatti.

Ne consegue che la installazione di un tappeto elastico, come quello emergente dalla foto prodotta dalla resistente, resta soggetta a tosap, in quanto, per caratteristiche intrinseche e per estensione, comporta di fatto una limitazione dell'uso pubblico del suolo così occupato.

Tuttavia, spettava la riduzione prevista dall'art. 42, comma 5, d.l.g.vo 507/93, impegnando detto tappeto una superficie inferiore a mq 100.

Dalla imposizione vanno, invece, esclusi gazebo in legno, fioriere ed altri eventuali elementi tassati, in quanto: a) si tratterebbe di elementi teoricamente non escludenti in modo reale e significativo, secondo le nozioni di comune esperienza e per quanto è possibile desumere dagli atti, l'utilizzo pubblico del suolo interessato; b) delle caratteristiche tecniche di essi non è stata comunque fornita alcuna prova documentale o di altro tipo, per cui, a fronte di siffatta genericità, non è dato accertarne ed affermarne giudizialmente il valore di vera e propria occupazione, con esclusione di altrui uso.

L'eccezione di difetto di motivazione è di omessa allegazione degli atti presupposti è infondata, in quanto tutti gli atti di riferimento citati sono costituiti da delibere e regolamenti comunali soggetti a pubblicazione e, quindi, conosciuti o conoscibili.

1/



Le competenze di lite, come liquidate in dispositivo, sono poste a carica dell'Ente impositore nella misura del 50% e compensate per la restante parte attesa la parziale soccombenza.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara soggetto a Tosap esclusivamente il tappeto elastico di cui in motivazione ma in misura ridotta ex art.42, c.5, d.lgs. 507/93. Condanna la parte Resistente al pagamento, già ridotto di €1.500, oltre accessori di legge e cont.unificato.

Taranto, 12.2.2015

Il presidente estensore

